



## ISA 2022

a cura di Giacomo Cacciatori

**Anche per l'anno di imposta 2021 le società e titolari di partita IVA quali imprenditori individuali e professionisti nella dichiarazione dei redditi che verrà inviata entro il 30 novembre prossimo sono tenuti alla compilazione degli ISA, ovvero gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.**

**Gli ISA sono stati istituiti dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione dei vecchi Studi di Settore ed Parametri. Con la Circolare 18/E del 25 maggio scorso l'Agenzia ha fornito a contribuenti e intermediari i chiarimenti necessari per l'utilizzo del software ISA per il calcolo relativo al 2021.**

**Sussistono una serie di correttivi e cause di esclusione particolari, legati agli effetti della pandemia. Chi risulta escluso dall'applicazione degli ISA causa COVID-19 è comunque tenuto alla presentazione del modello.**

### IN SINTESI

***ISA è acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità***

***Utilizzano un software che ha sostituito gli Studi di Settore***

***Il calcolo rilascia un punteggio "fiscale" da 1 a 10***

### INTERESSA A

**SOCIETÀ DI CAPITALI  
SOCIETÀ DI PERSONE  
IMPRENDITORI INDIVIDUALI  
PROFESSIONISTI**

## Regole applicative

Gli ISA prevedono un **modello diversificato** in base ai vari **settori di attività (ATECO)** da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione REDDITI di società, imprenditori individuali e professionisti. Ciascun modello richiede, su base diversificata, una serie di dati di **carattere contabile e gestionale** oltre a ulteriori dati sull'attività svolta nel corso del periodo di imposta di riferimento, I dati inseriti vengono rielaborati secondo criteri statistici dal software dell'Agenzia.

Il software al termine della compilazione, elaborando vari indici, attribuisce al contribuente un **giudizio di affidabilità fiscale** espresso su una scala da 1 a 10. Ai punteggi più alti vengono riconosciuti determinati benefici, ad esempio sotto il profilo delle compensazioni tributarie e dell'attività di accertamento. Diversamente, ai punteggi più bassi aumenta la probabilità di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate; in questi casi resta la possibilità di **adeguarsi** alle risultanze che gli ISA attribuirebbero forfettariamente al contribuente: ciò avviene nella pratica dichiarando un maggiore volume di ricavi e/o corrispettivi e versando le maggiori imposte (IVA, IRAP, IRES o IRPEF ) calcolate di conseguenza.

## Campo di applicazione ed esoneri

Devono compilare gli ISA le tutti i titolari di partita IVA che svolgono come attività prevalente una tra quelle per le quali vi è un modello ISA approvato entro la chiusura del periodo di imposta. Per alcuni, limitati settori infatti ad oggi **non risulta approvato** ancora uno specifico modello.

Più in generale sono **esclusi** dell'applicazione degli ISA i soggetti:

- che nel periodo d'imposta hanno **iniziato o cessato l'attività**;
- che si trovano in condizioni di **non normale svolgimento dell'attività** (vedasi sotto);
- hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a **Euro 5.164.569**;
- rientrano nel **regime forfetario** o nel regime di vantaggio

- c.d. **multiattività** (due o più attività d'impresa che sono riconducibili a diversi modelli ISA), se l'importo dei ricavi relativi all'attività prevalente supera il **30%** del totale dei ricavi dichiarati;
- **Enti del terzo settore** non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa, organizzazioni di volontariato e promozioni sociale , imprese sociali ex D.Lgs 11272017;
- **hanno subito una diminuzione dei ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019**;
- **hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019**;
- **esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici nella tavola allegata alle "Istruzioni parte generale ISA".**

## Non normale svolgimento attività

Secondo i vari chiarimenti dell'Agenzia, si considera un **periodo di non normale svolgimento dell'attività** ad esempio:

- quello in cui l'impresa entra o prosegue la **liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare**;
- quando l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale;
- l'**interruzione dell'attività** per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui è esercitata l'attività;
- quello in cui è stata **ceduto in affitto l'unica azienda**;

## Esclusioni Covid-19

I contribuenti che si avvalgono di cause esclusione causa COVID-19 (le ultime tre dell'elenco sopra) **sono comunque tenuti alla compilazione** (quindi all'inserimento dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli).

### Regime premiale

Ai contribuenti che raggiungono un livello **almeno pari a 8**, anche a seguito di adeguamento, è riconosciuto:

- l'**esonero dal visto di conformità** per la **compensazione di crediti IVA** in F24 fino a Euro 50.000 (IVA) ed Euro 20.000 (imposte dirette e IRAP) all'anno;
- l'**esonero dal visto di conformità** o dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi IVA infrannuali fino a Euro 50.000 all'anno**;
- l'**accorciamento di un anno** dei termini di accertamento.

Ai contribuenti che raggiungono un livello **almeno pari a 8,5** è riconosciuta anche l'esclusione da parte di accertamenti basati sulle presunzioni semplici (c.d. accertamenti a tavolino).

Ai contribuenti che raggiungono un livello **almeno pari a 9** è riconosciuta anche:

- l'esclusione dalla disciplina delle **società di comodo**;
- l'**esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

D'altro canto, in caso di giudizio uguale o inferiore a 6, il contribuente potrà essere oggetto di specifici controlli programmati sulla base di analisi del rischio di evasione fiscale.

Inoltre, i benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento **non operano in caso di violazioni penali ai sensi del D.lgs. 74/2000**.

**I soggetti esclusi dal calcolo degli ISA causa COVID-19 come da paragrafo precedente non potranno beneficiare di alcun regime premiale.**

### Dati precalcolati

La corretta applicazione degli ISA necessita, oltre ai dati gestionali e contabili elaborati dal contribuente, dell'ottenimento di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel **Cassetto fiscale**.

Come specificato da vari Provvedimenti dell'Agenzia Entrate, si tratta a titolo esemplificativo dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti, oppure di elementi risultanti dalla Certificazione Unica.

Previo apposita delega, lo Studio quale intermediario abilitato dovrà a tal scopo acquisire i dati direttamente dal Cassetto Fiscale e utilizzarli nel software applicativo degli ISA, salvo possibilità di variarli su indicazione del contribuente.

## Istruzioni operative

Al fine di poter elaborare correttamente e puntualmente il Modello ISA allegato al modello Redditi 2022 anno 2021 invieremo un **MODULO DI RACCOLTA DATI** che deve essere opportunamente aggiornato per l'anno 2021 (per comodità vengono riportati i dati esposti nella dichiarazione scorso) con riferimento ai quadri A B C D.

I dati contenuti nella sezione F non devono essere aggiornati in quanto già acquisiti dallo Studio tramite bilancio/contabilità. Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si ritenesse necessario.

Per maggiori informazioni:

segreteria@cctstudio.it 045 8051611

Tutte le news sono disponibili online sul nostro sito:  
[www.cctstudio.it](http://www.cctstudio.it)

